

E dell'altro il Sig. Alfonso Limonero fu Antonio
ed i coniugi Sig. Vincenzo Limonero fu Antonio e
Giov. Bonifacio fu Pietro e il marito intercedente
fante nel nome proprio che per la maritale auto-
rizzazione, nati e domiciliati in Gibera.

Tutti sono possidenti, da me Notaro conosciuto.

Il sopraddetto Sig. Avv. Giuseppe Gueli nella qualità sopra
spiegata, dà a mutuo cogli interessi del cinque
per cento a ragione d'anno ai suddetti Liguori Al-
fonso e Vincenzo Limonero e Gio. Bonifacio che
accettano e i primi due in solido fra loro la som-
ma di lire millecento (L. 1100), quale somma costoro
s'indotano d'aver ricevuto in moneta di corso legale nel
Regno. Questo mutuo avrà la durata di anni quattro e propi-
amente da oggi suo e tutto il sedici Luglio millenovecento.

Di conseguenza, i mutuatari Liguori Limonero e Bo-
nifacio si obbligano pagare e restituire alle nomi-
nate Sig. Letara Gueli o a persona che legittima-
mente la rappresenterà, qui in Gibera, la lire mille
cento di sorte principale richiesta a mutuo nel
di sedici Luglio millenovecento e gli interessi
al cinque per cento nel di sedici Luglio d'ogni an-
no, a cominciare dal sedici Luglio millenovecento
e così continuare di anno in anno senza interruzione
se alcuna cosa alle restituzioni della sorte principale.



Sono garantiti i Liguori fratelli Limonero e Boni-
facio ed estinguerà il mutuo suddetto prima di
spirare il termine perduto di anni quattro, sempreché
ne adempiranno la mutua Liguori Gueli sei mesi prima
del giorno in cui dovranno eseguire il pagamento della
somma dovuta, per così avere il tempo costui a poter
indennare il mobile impiego delle dette somme e
ciò per atto uscente.

La somma di ricchezza mobile e tutti' altri dazio
imposti o che potranno imporsi sul capitale delle Stab.
dal Comune e delle Provincie, per essersi contem-
pe, sono a carico esclusivo dei mutuatari Liguori Limo-
nero e Bonifacio, i quali si obbligano pagare
come di legge ed indennizzare la mutua, se
saranno dalla medesima pagati.

Mancando i suddetti Liguori Limonero e Boni-
ficio all'adempimento di quanto sopra hanno comen-
to, saranno tenuti pagare alla mutua Sig. Letara
Gueli a titolo di penale, per danni ed interessi, la
somma di lire duecento.

Saranno essi in mora alla scadenza del termine e si
danno per interpellati ora per allora, senza bisogno di
altro fatto.

A garanzia dei continui pagamenti di sorte capitale
interessi e penale, per danni e interessi, che potrà esserli